

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1108)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(DARIDA)

e col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1980

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9 — primo comma — della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, ha stabilito che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è determinato sulla base di accordi formali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, e viene sancito con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Il quarto comma del detto articolo 9 ha disposto che le stesse modalità siano osservate per la determinazione del trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato, sulla base di distinti accordi sindacali.

Secondo le accennate procedure, sono stati firmati dal Governo e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative protocolli di intesa per l'attribuzione di benefici

economici al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al personale dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

In particolare, gli accennati accordi prevedono, per il personale postelegrafonico, l'attribuzione di una somma *una tantum* di lire 10.000 individuali per l'anno 1979 e di una somma articolata in misura mensile diversa a seconda delle categorie di appartenenza (da lire 20.000 a lire 45.000 mensili) per l'anno 1980, nonché da un importo mensile, a titolo di recupero dell'anzianità progressiva, pari allo 0,50 per cento dello stipendio annuo iniziale della categoria di appartenenza al 1° maggio 1979 per ogni anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi.

Un protocollo aggiuntivo ha riguardato unicamente la rivalutazione di alcune competenze accessorie spettanti a tutto il personale postelegrafonico.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali prevede, oltre all'attribuzione di un beneficio di lire 10.000 mensili per l'anno 1979 e di lire 40.000 mensili per il 1980 e successivi, l'adeguamento delle misure dei compensi per lavoro straordinario.

Le accennate intese sono state tradotte in appositi schemi di decreti del Presidente della Repubblica.

Con il presente disegno di legge, oltre a dare la copertura finanziaria degli oneri relativi agli accennati decreti, vengono dettate alcune disposizioni che, riguardando il personale dirigente — escluso dalla contrattazione con le organizzazioni sindacali — o norme di stato giuridico, non potevano essere incluse nei decreti presidenziali.

In particolare:

l'articolo 2 prevede l'estensione al personale dirigente dell'Amministrazione postelegrafonica di alcuni miglioramenti delle competenze accessorie;

l'articolo 3 dispone la riduzione da 40 a 39 ore — con effetto dal 1° settembre

1980 — della durata dell'orario settimanale di lavoro ordinario per il personale applicato ai servizi esecutivi. Il provvedimento non comporta oneri in quanto si sancisce espressamente che la riduzione dell'orario viene compensata esclusivamente con maggiore produttività da parte del personale interessato;

l'articolo 4 modifica la legge n. 49 del 1979 la quale, fra l'altro, ha determinato il tetto massimo di spesa per l'erogazione nell'anno 1979 del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio.

La legge stessa ha previsto la possibilità di aumentare i predetti stanziamenti soltanto in presenza di un accertato miglioramento, rispetto al 1977, del rapporto fra traffico e personale.

Ovviamente tale concetto, che risponde senz'altro allo scopo di elevare la produttività, deve intendersi integrato dall'altro criterio, insito nella filosofia della stessa legge n. 49, secondo il quale le dotazioni di bilancio vanno adeguate in relazione all'aumento del personale resosi necessario a causa dell'aumento del traffico.

Ove infatti non si tenesse conto di tale criterio, in presenza di un incremento di dipendenti correlato ad un incremento del traffico, si verificherebbero conseguenze inique e di certo contrarie allo spirito informatore della citata legge n. 49: cioè, la somma globale erogabile rimarrebbe immutata e, quindi, il singolo dipendente, pure avendo reso in produttività al medesimo livello dell'anno precedente, dovrebbe accontentarsi di una cifra inferiore.

Il significato logico della norma è, dunque, abbastanza evidente: per altro, stante la possibilità di un dubbio originato da una disamina puramente letterale dell'articolo 2 della legge n. 49 si ravvisa l'opportunità di integrare l'articolo in questione.

La norma, nella nuova formulazione, sancisce che lo stanziamento annuale per il premio di produzione e per il compenso di fine esercizio può essere aumentato, a partire dal 1980, oltre che in funzione dell'eventuale aumento di produttività, anche in relazione alla situazione numerica del personale in

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti, prendendo a base la situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1977;

L'articolo 5 intende sanare una deficitaria situazione di bilancio riferita all'erogazione del premio di produzione per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1978.

Con il medesimo articolo 5, inoltre, viene elevato, per l'anno 1980 e per quelli successivi, l'importo globale destinato all'erogazione del premio di produzione: in tal modo sarà possibile corrispondere l'emolumento a tutte le unità straordinarie, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, alle quali si è dovuto fare ricorso in misura superiore al previsto per fronteggiare l'aumento dei volumi di traffico verificatosi nel corso del corrente anno. Va in proposito segnalato che, dall'anno in corso in poi, le misure dell'accennato premio saranno indicate al lordo e non più al netto.

Il provvedimento, in materia di trattamento al personale postelegrafonico, considera talune disposizioni necessarie per una migliore messa a punto di norme vigenti:

L'articolo 6 prevede la facoltà di assumere gli idonei dei pubblici concorsi presso le aziende postelegrafoniche per un periodo di tre anni dalla data di approvazione della graduatoria, ovviamente nel limite dei posti disponibili: la disposizione, che è già in vigore per il settore degli uffici locali postelegrafonici e per talune categorie di personale dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, risponde alle esigenze delle aziende di coprire con immediatezza le vacanze di organico, senza dover soggiacere alle note lungaggini delle procedure concorsuali e nell'intento di contenere i relativi oneri.

Per la categoria VII raggruppamento *a*) (ex direttivi) la facoltà sopra indicata rimane limitata nel triennio — come in atto — al 10 per cento rispetto ai posti messi a concorso;

L'articolo 7, in analogia al trattamento riservato ai dirigenti — che facciano parte di commissione di esame — a seguito delle

ben note pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ripristina a favore del rimanente personale le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni: disposizioni che erano state dichiarate non applicabili a coloro che beneficiavano dell'indennità pensionabile dalla legge 16 novembre 1973, n. 728. Tale norma è pienamente motivata dalla duplice finalità di eliminare la disparità di trattamento tra dirigenti e non dirigenti facenti parte dei medesimi organi collegiali e di far venire meno le cause di un continuo contenzioso tra dipendenti ed amministrazioni.

Si significa che l'onere relativo al ripristino dei gettoni di presenza e dei compensi per esami dovrebbe risultare sufficientemente contenuto, dato che verrebbe meno la spesa del lavoro straordinario attualmente sostenuta dalle aziende, nei casi dei concorsi più numerosi, proprio per remunerare in qualche modo l'attività dei componenti non dirigenti delle commissioni e per consentire l'espletamento dei concorsi stessi;

L'articolo 8 riconosce il titolo a percepire il premio di produzione al personale invalido di guerra che si assenti dal servizio per motivi di cura: in tal modo si dà un concreto riconoscimento ad una benemerita categoria di dipendenti — a favore dei quali sono pervenute numerose istanze da parte della corrispondente associazione nazionale e delle organizzazioni sindacali — e si elimina una qualcerta disparità di trattamento originata dall'articolo 4 della legge n. 49 fra invalidi per causa di servizio, che già godono del premio di produzione in caso di assenza per cure inerenti all'invalidità, ed invalidi di guerra;

gli articoli 9 e 10 riconoscono un adeguato trattamento economico e di missione ai membri degli organi collegiali istituzionali operanti nell'ambito delle aziende postelegrafoniche, i quali, in relazione alle cariche ricoperte ed alla specifica attività degli organi stessi, sono chiamati all'espletamento di un continuo ed impegnativo lavoro nel corso dell'intero anno;

l'articolo 11, tenuto conto della sostanziale equiparazione del trattamento economico accessorio tra dirigenti e non dirigenti, prevede che tutte le indennità ed i compensi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica attuativo degli accordi Governo-organizzazioni sindacali ed all'articolo 7 del disegno di legge, non siano considerati ai fini del raggiungimento del « tetto di guadagno » stabilito dall'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

l'articolo 12 estende ai dipendenti postelegrafonici le disposizioni in materia di congedo ordinario già sancite per i dipendenti statali dall'articolo 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

l'articolo 13 riguarda il personale dei Monopoli di Stato. Lo stesso, oltre a stabilire la misura delle modifiche dei trattamenti fondamentali, prevede anche la revisione dei criteri di determinazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario con effetto dal 1° luglio 1980, con estensione anche al personale dirigente;

l'articolo 14, infine, regola la copertura dell'onere del provvedimento. Detto onere, valutato in complessive lire 339.080,5 milioni — di cui lire 22.140 milioni per il 1979 e lire 316.940,5 milioni per il 1980 — è posto a carico del Tesoro per lire 282.750 milioni ed a carico delle aziende postale e telefonica per lire 56.330,5 milioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 21.000.000.000 per l'anno finanziario 1979, e di lire 281 miliardi 207.500.000 per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di trattamento economico e di competenze accessorie del personale postelegrafonico, emanato in attuazione degli accordi intervenuti il 10 luglio 1980, il 18 luglio 1980 ed il 24 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

## Art. 2.

Per l'anno 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale previste per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale sono maggiorate come segue:

lire 1.000 nette giornaliere per i primi dirigenti;

lire 1.100 nette giornaliere per i dirigenti superiori;

lire 1.300 nette giornaliere per i dirigenti generali;

lire 1.500 nette giornaliere per il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

lire 1.600 nette giornaliere per il direttore generale dell'Amministrazione postelegrafonica.

Dall'anno 1980, con le stesse decorrenze ed i medesimi criteri di erogazione indicati nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, al personale di cui al primo comma

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il premio industriale è corrisposto nelle seguenti misure giornaliere nette:

Qualifiche	Misura base	Maggiorazione per dirigenza e funzioni equipolenti
Primo dirigente	3.300	1.200
Dirigente superiore	3.400	1.300
Dirigente generale	3.900	1.400
Direttore A.S.S.T.	4.200	1.500
Direttore generale Amm. P. T.	4.700	1.600

Nei confronti del medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, computando, ai fini della determinazione dell'ammontare del compenso annuale di incentivazione, l'indennità di funzione.

## Art. 3.

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, è ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1° settembre 1980.

La predetta riduzione, che non deve comportare nè ampliamento delle dotazioni organiche nè aumento di prestazioni straordinarie, va compensata con aumento di produttività.

## Art. 4.

I commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera c) del precedente comma potranno essere aumentate:

in relazione alla situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'an-

no precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti, prendendo a base la situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1977;

in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti è maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unità di personale.

I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche negli elementi di cui al precedente secondo comma, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione ».

#### Art. 5.

La somma di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, è elevata per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, a lire 84.150.000.000.

Le somme indicate nella lettera *c*) del primo comma dello stesso articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, già variate con legge 24 marzo 1980, n. 93, sono elevate, per l'anno 1980 e per quelli successivi, a lire 200.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui lire 31.340 milioni riferibili al compenso annuale di fine esercizio ed a lire 13.373.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui lire 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.

#### Art. 6.

Gli idonei dei concorsi pubblici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro, tuttavia, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Per l'assunzione di personale della categoria VII, raggruppamento *a*), la facoltà di cui al precedente comma è limitata al 10 per cento dei posti messi a concorso.

Le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici già banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728, è soppressa la frase: « i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni ».

## Art. 8.

Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dopo le parole « assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio » sono aggiunte le altre « e di guerra ».

## Art. 9.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono estese, con effetto dal 4 maggio 1979, ai componenti ed al personale addetto alla segreteria della commissione paritetica Amministrazione-sindacati istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

## Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e nell'articolo 50

del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano nei confronti dei componenti gli organi collegiali istituzionali operanti nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.

Le indennità ed i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 e dall'articolo 7 della presente legge non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, il congedo ordinario per tutto il personale postelegrafonico è stabilito in 30 giorni lavorativi.

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 1.140 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 10.610 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 4 e 7 luglio tra il Governo ed i sindacati della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'ANDAMS, per la corresponsione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma *una tantum* di lire 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di lire 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980.

È altresì autorizzato, nei limiti di spesa di cui al precedente comma, l'ammontare dell'onere derivante dalla revisione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario spettante dal 1° luglio 1980 al personale indicato nel decreto medesimo.

È fatta salva l'attribuzione al personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, di quanto per gli stessi previsto e consentito dall'articolo 3 del decreto di cui al primo comma.

Art. 14.

All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 339.080 milioni 500.000 si provvede: per lire 282.750 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980; per lire 50.490 milioni con riduzione, rispettivamente, di lire 10.000 milioni, lire 800 milioni, lire 2.000 milioni, lire 150 milioni, lire 31.340 milioni, lire 850 milioni, lire 1.000 milioni e lire 4.350 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 101, 122, 132, 146, 148, 149, 194, 284, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per lire 2.110.500.000 con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980; per lire 3.380.000.000, per lire 150.000.000, per lire 50.000.000 e per lire 50.000.000 con riduzioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 132, 102, 147, 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per lire 60.000.000, per lire 30.000.000 e per lire 10.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 115, 130, 193 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.